

## NOTIZIARIO N. 21 – 10 OTTOBRE 2019

### **AFFARI GENERALI**

- ◆ Stella al Merito del Lavoro 2020. pag. 3

### **AMBIENTE E SICUREZZA**

- ◆ Brexit no deal: conseguenze sugli acquisti dal Regno Unito, dopo il 1° novembre 2019, di materiali, prodotti chimici e articoli. pag. 4
- ◆ Al via la banca dati gas fluorurati. pag. 7

### **CREDITO E FINANZA**

- ◆ Nuova Sabatini: due modalità di erogazione del contributo. pag. 8
- ◆ Regione Emilia-Romagna: bando servizi innovativi nelle Pmi – presentazione dal 18 novembre 2019. pag. 10
- ◆ TEM (Temporary Export Manager): finanziamenti agevolati. pag. 12
- ◆ Voucher Innovation Manager: dal 7 novembre le domande per richiederlo. pag. 14
- ◆ Bonus pubblicità: prenotazione e conferma per beneficiare del credito d'imposta. pag. 17
- ◆ CCIAA della Romagna: bando per la concessione di contributi per l'installazione di sistemi di sicurezza antirapina. pag. 19
- ◆ CCIAA della Romagna: ancora disponibili fondi per le imprese della Valle del Savio danneggiate dalla chiusura del viadotto del Puleto (ss3bis tiberina, e45 Orte-Ravenna). pag. 21
- ◆ E-commerce: finanziamenti agevolati. pag. 22
- ◆ Start up e Pmi innovative: condizioni agevolate per accedere al fondo di garanzia. pag. 24
- ◆ Factoring per aziende con in difficoltà economica o in crisi. pag. 26
- ◆ Leasing e noleggio operativo: considerazioni e società convenzionate. pag. 28

### **FISCALE**

- ◆ Semplificazioni impossibili, comanda sempre il fisco: dal 2015 ad oggi 53 nuovi adempimenti – la vicenda degli ISA è l'ultima di un rapporto troppo "squilibrato". pag. 30

### **FORMAZIONE**

sviluppo pmi

- ◆  **Tirocini extracurricolari: specifiche per l'attivazione e la gestione ai sensi della nuova normativa regionale.** pag. 35

### **SINDACALE E PREVIDENZIALE**

- ◆ Nucleo familiare con componenti minorenni inabili: chiarimenti INPS sull'accertamento del diritto alla maggiorazione dell'importo dell'assegno. pag. 38
- ◆ Contratto a tempo determinato e rinnovi post 13 luglio 2018: prorogato il termine per versare la maggiorazione del contributo NASpI per il periodo 14/07/18-31/08/19. pag. 40
- ◆ INAIL: aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo. pag. 41
- ◆ Premi di risultato previsti dai contratti di secondo livello e decontribuzione degli importi erogati nel 2013: rideterminato (in aumento) il tetto retributivo su cui applicare il beneficio, da recuperare entro il 16 gennaio 2020. pag. 48

OGGETTO: **STELLA AL MERITO DEL LAVORO 2020**

Ogni anno nel giorno della festa del lavoro, il 1° maggio, si rinnovano le cerimonie per la consegna della "Stella al merito del lavoro" ai soggetti insigniti, così come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.143.

Ricordiamo che l'onorificenza potrà interessare anche i lavoratori italiani all'estero di cui all'art. 5, specificando che le eventuali candidature dovranno essere presentate alla Rappresentanza diplomatica o all'Ufficio consolare di riferimento.

Le proposte di candidatura devono essere inoltrate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali e assistenziali o direttamente dai lavoratori interessati agli Ispettorati Interregionali del Lavoro e agli Ispettorati Territoriali del Lavoro aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli IIL **entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2019**, corredate dei seguenti documenti in carta semplice:

- 1) Autocertificazione relativa alla nascita
- 2) Autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana
- 3) Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento indicando l'attuale o l'ultima sede di lavoro
- 4) Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda
- 5) Curriculum vitae
- 6) Autorizzazione da parte dell'interessato al trattamento dei dati personali (artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679)
- 7) Residenza, recapito telefonico ed e-mail ove disponibile

Le attestazioni di cui ai punti 3) e 4) ed eventualmente il curriculum vitae di cui al punto 5) possono essere anche contenuti in un documento unico rilasciato dalla Ditta presso cui il lavoratore presta servizio.

Info per i candidati residenti in Emilia-Romagna:

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA  
Viale Masini, 12/14 - Bologna

e-mail: [itl.bologna@ispettorato.gov.it](mailto:itl.bologna@ispettorato.gov.it)

PEC: [itl.bologna@pec.ispettorato.gov.it](mailto:itl.bologna@pec.ispettorato.gov.it)

OGGETTO: **BREXIT NO DEAL**  
**CONSEGUENZE SUGLI ACQUISTI DAL REGNO UNITO, DOPO IL**  
**1° NOVEMBRE 2019, DI MATERIALI, PRODOTTI CHIMICI E ARTICOLI**

A poche settimane dalla scadenza del termine per la conclusione di un accordo fra Unione Europea e Regno Unito (fissata per il 31 ottobre 2019), riassumiamo di seguito quelle che saranno, sotto il profilo normativo, le immediate conseguenze per le imprese che dovessero acquistare merci di vario genere dal o attraverso il Regno Unito.

A seguito del referendum che nel 2016 aveva aperto la questione dell'uscita dall'Unione, l'ex premier inglese Theresa May aveva proposto ben tre Accordi, tutti rigettati dal Parlamento Europeo, per regolamentare l'uscita dall'Unione in un periodo di 21 mesi (scaduti 12 aprile scorso).

La conclusione di un Accordo avrebbe permesso, ad esempio, di mantenere il Regno Unito almeno all'interno dello Spazio Economico Europeo, area di accordo economico a cui si estendono molte delle regole previste per i Paesi membri dell'Unione.

A seguito delle dimissioni della May, il termine definitivo per la Brexit è stato fissato al 31 ottobre 2019.

Le recenti dichiarazioni del nuovo Primo Ministro Boris Johnson lasciano intendere che non verrà proposto alcun ulteriore Accordo al Parlamento Europeo e che **l'uscita del Regno Unito dall'UE avverrà al prossimo 31 ottobre** senza Accordo (in breve, NO DEAL BREXIT) e, di conseguenza, **anche senza alcun periodo transitorio**.

Speriamo ancora che si arrivi in tempi brevi ad un "divorzio" amichevole, ma nel frattempo riteniamo doveroso informare le imprese affinché si preparino "al peggio".

Di seguito abbiamo provato a sintetizzare gli scenari che si profilano per le imprese che importano regolarmente materiali, articoli e sostanze/miscele chimiche dal Regno Unito cui si applicano già da tempo i Regolamenti UE REACH (1907/2006), CLP (1272/2008), Biocidi (528/2012) e Pic (esportazioni verso Paesi non membri UE 649/2012).

L'impatto interessa naturalmente anche altre normative di prodotto, come ad esempio la direttiva imballaggi, pile, accumulatori, Raee, Rohs...etc...per cui faremo, eventualmente, approfondimenti successivi.

## SCENARI A SEGUITO DI NO DEAL

### 1) Emanazione di nuove regole nazionali

La prima conseguenza del NO DEAL è che il Regno Unito dovrà pubblicare, da subito, una **propria regolamentazione su importazioni**, esportazioni, classificazione, etichettatura, imballaggio, biocidi, etc...

E' ragionevole ipotizzare che tale normativa a carattere nazionale sarà simile a quella dell'UE (nel caso del regolamento CLP esiste una base internazionale comune data dal GHS!). Di conseguenza alcuni obblighi potrebbero rimanere invariati (es: formati e contenuto delle etichette per le sostanze e miscele pericolose);

### 2) Modifica quadro responsabilità e obblighi per gli importatori

Le aziende importatrici UE diventeranno senza alcun periodo transitorio, **titolari di tutti gli obblighi oggi attribuiti al produttore/importatore inglese**, nonché destinatari delle relative sanzioni.

Ad esempio un importatore di piombo dal Regno Unito, che finora classificabile come utilizzatore a valle secondo il regolamento Reach, assumerebbe immediatamente il ruolo di importatore con la

conseguente necessità di registrare a suo nome la sostanza o le sostanze chimiche importate (anche in miscela o articoli).

L'Agenzia Europea per la Chimica rende noto che ad oggi circa 750 sostanze (v. link allegato) sono state registrate unicamente da imprese con sede nel Regno Unito, quindi, a partire dal 1° novembre 2019 la catena di fornitura risulterebbe priva all'origine di una registrazione valida, con la conseguente impossibilità, per le imprese UE di continuare ad importare regolarmente.

### **3) Nuove autorità nazionali competenti e nuove procedure di comunicazione**

Il Regno Unito non dovrà più uniformarsi alle decisioni Echa in materia di classificazione di pericolo delle sostanze chimiche e avrà la possibilità e la libertà di prendere decisioni autonome rispetto la classificazione di talune sostanze.

A tal proposito HSE (il ministero della Salute Inglese) avrà il ruolo di autorità competente e pertanto potrà rivedere e includere nuove sostanze e classificazioni rispetto a quelle già presenti all'interno dell'Allegato VI al CLP.

Il Regno Unito non potrà più avvalersi dei portali e degli strumenti di notifica e comunicazione dell'Agenzia e dovrà quindi svilupparne di propri.

### **4) Nazionalizzazione delle autorizzazioni per la produzione di biocidi**

Il Regno Unito dovrà elaborare e pubblicare una propria norma di riferimento.

Le aziende già autorizzate per la vendita di biocidi in UE e che intendono vendere nel Regno Unito dovranno presentare nuova domanda di autorizzazione al Hse.

In caso di domande di autorizzazione che sono in carico a stati UE alla data di uscita, invece, (ad esempio un mutuo riconoscimento o un'autorizzazione unionale in fase di valutazione) l'azienda UK dovrà richiedere un'autorizzazione UK a HSE perché la precedente richiesta non avrà nessun valore.

Il regolamento biocidi (BPR) prevede già (per fortuna) un periodo di 2 anni di transizione per consentire alle aziende di adeguarsi in merito a questo come, allo stesso modo è previsto un periodo transitorio per i titolari delle autorizzazioni che devono essere stabiliti in UK e non in UE.

### **5) Importazioni/ esportazioni verso Regno Unito soggette al regolamento 649/2012**

Le aziende britanniche dovranno notificare attraverso un nuovo sistema implementato dal Regno Unito almeno 35 giorni prima dell'esportazione di chemicals listati nel Regolamento.

Verranno probabilmente riconosciute le notifiche di esportazione effettuate prima della data di uscita mentre per le sostanze esportate successivamente tale data sarà necessario adeguarsi al nuovo sistema.

Le aziende britanniche che esportano in EU dovrebbero attendere il consenso da parte della nazione di importazione prima di procedere.

## **PREPARARSI AL NO DEAL**

Come abbiamo cercato di spiegare, in assenza di Accordo entro il 31 ottobre, il regno Unito sarà a tutti gli effetti un Paese Extra UE dal 1° novembre 2019.

Le aziende che intrattengono rapporti commerciali (acquisti e vendite) relativi a scambi di merci rischiano di assumersi tutti gli obblighi previsti dalle attuali norme Europee per le importazioni/esportazioni extra UE.

### **E' pertanto molto importante:**

- tenere monitorato l'evolversi delle vicende politiche inerenti la Brexit;
- svolgere un accurato controllo sui propri acquisti considerando con particolare attenzione l'acquisto di materiali, anche semilavorati (come legno, ferro, plastica...), articoli (es:

giocattoli, tessuti, apparecchiature elettroniche, componenti...), sostanze e miscele chimiche dal Regno Unito;

- in caso di acquisto di sostanze, miscele, articoli contenenti sostanze, verificare se la registrazione REACH a monte della catena di fornitura è intestata esclusivamente ad imprese con sede nel regno Unito (l'Agenzia Europea per la Chimica – Echa) ha pubblicato un elenco sul proprio sito (v. link allegato) delle sostanze che ad oggi ricadono nella presente fattispecie;
- qualora il caso ricorra è indispensabile contattare il fornitore inglese per informarsi su un eventuale trasferimento della registrazione a un soggetto con sede in UE, oppure presso un Rappresentante Esclusivo o sulla necessità di registrare direttamente;
- nella peggiore delle ipotesi (registrazione diretta da parte dell'importatore UE) ricordiamo che per preparare un Dossier di registrazione occorrono diversi mesi e che non è previsto, nell'ipotesi NO DEAL, alcun periodo transitorio.

***List of substances registered only by UK companies:*** [https://www.echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu?utm\\_source=echa.europa.eu&utm\\_medium=display&utm\\_campaign=customer-insight&utm\\_content=banner](https://www.echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu?utm_source=echa.europa.eu&utm_medium=display&utm_campaign=customer-insight&utm_content=banner)

**OGGETTO: AL VIA LA BANCA DATI GAS FLUORURATI**

Senza nessun ritardo rispetto alla scadenza prevista del 25 settembre è entrata in funzione la Banca dati Gas fluorurati, ovvero una speciale sezione del Registro F-gas accessibile a:

- **venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature** non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS);
- **imprese e persone** in possesso di certificato per **comunicare** i dati relativi agli interventi di **installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento**, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
- **Operatori**, ovvero proprietari e gestori delle apparecchiature Fgas per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle **proprie apparecchiature**.

Con nostra precedente circolare pubblicata sul Notiziario (aprile 2019) comunicavamo l'entrata in vigore del **D.P.R. 146 del 16 novembre 2018**, che aveva apportato importanti novità alla disciplina F-gas.

In particolare, per i proprietari/gestori di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento contenenti F-gas il DPR prevedeva:

- Obbligo di utilizzare esclusivamente persone o imprese qualificate per le operazioni di installazione, assistenza, riparazione e smantellamento e per l'attività di controllo delle perdite, previa verifica della loro iscrizione al Registro F-gas (<https://www.fgas.it/?berror=v>);
- Obbligo di controllo delle perdite per talune tipologie di apparecchi;
- Sostituzione del registro cartaceo dell'apparecchiatura con la banca dati F-gas (il registro cartaceo va conservato per 5 anni);
- Abolizione della comunicazione F-gas da effettuarsi entro il 31 maggio a cura del proprietario/gestore dell'apparecchiatura.

Le comunicazioni sugli interventi svolti sono da oggi svolte esclusivamente dagli installatori/manutentori (non dagli operatori) in via telematica. Gli installatori/manutentori non qualificati e non iscritti al Registro non potranno trasmettere i dati

Le comunicazioni devono essere inviate per via telematica a cura degli installatori/manutentori entro 30 gg:

- dall'installazione dell'apparecchiatura;
- dal primo intervento di controllo sulle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- dallo smantellamento dell'apparecchiatura

L'operatore che si avvale, obbligatoriamente, di installatori/manutentori qualificati deve verificare l'avvenuta comunicazione accedendo alla Banca dati e scaricandosi l'apposito attestato.

Il proprietario/gestore (anche domestico) di apparecchi di refrigerazione/condizionamento che non si avvale di operatori qualificati rischia una sanzione da 10.000 a 100.000 euro e se non svolge i controlli sulle perdite da 7.000 a 10.000 euro.

OGGETTO: **NUOVA SABATINI**  
**DUE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

|   |   |
|---|---|
| <b>OGGETTO</b>                                  | Sono due le modalità di erogazione del contributo per la Nuova Sabatini: la prima è stata introdotta dal Decreto Crescita, mentre la seconda è stata modificata da una circolare del MISE.  |
| <b>EROGAZIONE CONTRIBUTO IN UNICA SOLUZIONE</b> | La nuova modalità di erogazione del contributo, introdotta con l'art. 20 del Decreto Crescita, prevede che, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI <b>non sia superiore a 100.000 euro</b> , il contributo complessivo è erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico <b><u>in un'unica soluzione</u></b> .<br>Tale modalità può essere però utilizzata solo per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari <b><u>a decorrere dalla data del 1° maggio 2019</u></b> .<br><b><u>Restano fuori quindi tutte le domande presentate fino al 30 aprile 2019.</u></b>   |
| <b>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO NORMALE</b>        | Le domande che non presentano i requisiti tali da poter essere ammesse all'erogazione del contributo in un'unica soluzione lo stesso continua ad erogarsi secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il <b>sesto anno</b> dalla data di ultimazione dell'investimento, in <b>quote annuali</b> .   |
| <b>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: MODALITA'</b>     | Per entrambe le modalità, l'erogazione del contributo è prevista al completamento dell'investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione.<br>Per questo motivo la data presa in considerazione è quella dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.<br>Alla conclusione dell'investimento, le PMI devono compilare, in via esclusivamente telematica attraverso l'accesso alla piattaforma informatica, la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento (modulo DUI) e trasmetterla, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore, entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso.<br>Entro e non oltre 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, le imprese devono compilare, sempre in via esclusivamente telematica, la <b>richiesta unica di erogazione</b> (modulo RU) riferita a tutte le quote annuali del contributo previste dal piano temporale di liquidazione presente nel decreto di concessione, che deve essere inoltrata al MISE tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore mancato. |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>PAGAMENTO<br/>QUOTA UNICA O<br/>PRIMA QUOTA</b></p> | <p>Il Ministero, ricevuto il modulo RU, <b>procede entro 60 giorni</b>, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa, ad erogare la prima quota di contributo (o <b>l'intero contributo concesso, per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100.000 euro</b>) sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa in merito alla realizzazione dell'investimento, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e acquisite le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.</p>   |
| <p><b>PAGAMENTO<br/>ALTRE QUOTE</b></p>                   | <p>Nel caso di modalità di erogazione del contributo secondo la procedura "normale", ai fini del pagamento delle quote annuali di contributo, le imprese sono tenute a trasmettere al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma informatica, la <b>richiesta di pagamento (RP) in cui occorre attestare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che si è in regola con gli obblighi previsti dal piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing riportato nel decreto di concessione;</li> <li>- che non ci sono variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero in sede di domanda e/o nelle fasi precedenti del procedimento amministrativo.</li> </ul> <p>Il modulo RP deve essere presentato con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i 12 mesi successivi a tale termine</p> |
| <p><b>NOVITA'</b></p>                                     | <p>La circolare n. 295900 del 19 luglio 2019 ha inoltre previsto che <b>possono concedere finanziamenti alle PMI, oltre alle banche e alle società di leasing, anche gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del TUB (vale a dire anche i Consorzi Fidi).</b></p>  |
| <p><b>NORMATIVA DI<br/>RIFERIMENTO</b></p>                | <p>Decreto Crescita (Legge 58/2019) e circolare MISE n° 296976 del 22 luglio 2019.</p>  |
| <p><b>INFO</b></p>  | <p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.</p>  |

OGGETTO: **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**BANDO SERVIZI INNOVATIVI NELLE PMI – PRESENTAZIONE DAL 18**  
**NOVEMBRE 2019**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>OGGETTO</b>                | Il bando si rivolge alle piccole e medie imprese impegnate in percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o servizi, con l'obiettivo di accrescere la quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati.  |
| <b>INTERVENTI AMMESSI</b>     | I progetti di innovazione e diversificazione devono riguardare la realizzazione di progetti che comportino almeno una delle seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro significativa ridefinizione tecnologica e funzionale in senso innovativo;</li> <li>• introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto con clienti e stakeholder.</li> </ul>   |
| <b>SERVIZI ACQUISIBILI</b>    | I servizi acquisibili sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche;</li> <li>• prove sperimentali, misure, calcolo;</li> <li>• progettazione software, multimediale e componentistica digitale;</li> <li>• design di prodotto/servizio e concept design;</li> <li>• stampa 3D di elementi prototipali;</li> <li>• progettazione impianti pilota.</li> </ul>   |
| <b>COSTO DEL PROGETTO</b>     | Il progetto deve avere un costo che va da un minimo di € 20.000,00 ad un massimo di € 80.000,00.  |
| <b>CONTRATTI DI FORNITURA</b> | I contratti di fornitura dovranno essere stipulati per almeno il 40% del valore del progetto con soggetti che appartengano alle tre tipologie sottoelencate: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratori di ricerca e centri per l'innovazione accreditati ai sensi della DGR 762/2014 appartenenti alla Rete Regionale dell'Alta Tecnologia;</li> <li>2. Università e altre istituzioni di rango universitario, anche del campo artistico, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca così come definiti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore della ricerca e sviluppo e dell'innovazione;</li> <li>3. Start-up innovative e PMI innovative, registrate alla data di pubblicazione del presente bando negli appositi elenchi speciali del Registro delle imprese della Camera di Commercio, ai sensi della Legge 221/2012 e della Legge 33/2015.</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
| <b><i>AGEVOLAZIONI</i></b>                | <p>Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa nella misura del 50% delle spese ammissibili.</p> <p>Imprese appartenenti allo stesso gruppo possono chiedere contributi fino al massimo aggregato di € 60.000,00. Qualora la richiesta aggregata fosse superiore i singoli contributi saranno ricalcolati proporzionalmente tra di loro sulla base dei costi definitivamente approvati, fino alla soglia massima indicata.</p> |
| <b><i>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</i></b> | <p>La trasmissione delle domande di contributo avverrà attraverso il portale Sfinge2020 e dovrà essere presentata a partire <b>dalle ore 10 del 18 novembre 2019 fino alle ore 13 del 18 dicembre 2019.</b></p>  |
| <b><i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i></b>    | <p>Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1266 del 22 luglio 2019.</p>   |
| <b><i>INFO</i></b>                        | <p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.</p>   |

OGGETTO: **TEM (TEMPORARY EXPORT MANAGER)**  
**FINANZIAMENTI AGEVOLATI**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>OGGETTO</b>     | <p>Per le imprese che intendono crescere sui mercati internazionali sono previsti finanziamenti agevolati per l'inserimento in azienda di un <b>Temporary Export Manager (TEM)</b>.<br/>La domanda, in forma completamente elettronica, può essere presentata attraverso la piattaforma online gestita da SACE SIMEST dallo scorso 25 luglio 2019.</p>   |
| <b>DESTINATARI</b> | <p>La domanda può essere presentata dalle imprese costituite in forma di società di capitali, in forma singola o di rete, aventi sede legale in Italia, che hanno depositato presso il Registro imprese almeno 2 bilanci relativi a 2 esercizi completi.<br/>Non sono ammissibili le imprese attive in via prevalente nella sezione A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività) e nelle classi 10.11 e 10.12 della sezione C (Attività manifatturiere) della classificazione ATECO 2007.</p>   |
| <b>TEM</b>         | <p>La Circolare n. 2/394/2019 del MISE mette a disposizione finanziamenti agevolati per l'inserimento in azienda (per un minimo di 6 mesi), di un <b>Temporary Export Manager (TEM)</b>, figura professionale specializzata volta a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da società di servizi (il programma deve riguardare il settore di attività del richiedente o del suo gruppo).<br/>Il contratto di servizio, da presentare contestualmente con il modulo di domanda, dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati che identificano la/e figure professionali individuate (TEM);</li> <li>- l'oggetto della prestazione professionale;</li> <li>- il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto;</li> <li>- l'indicazione dei Paesi di destinazione extra UE (massimo 3);</li> <li>- il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni;</li> <li>- altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto.</li> </ul> <p>Possono essere <b>oggetto di finanziamento</b> agevolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese per le prestazioni professionali del TEM (almeno pari al 60% del finanziamento concesso), risultanti dal contratto tra l'impresa richiedente e la società di servizi;</li> <li>- le spese strettamente connesse alla <b>realizzazione del progetto</b> elaborato con l'assistenza del TEM, quali: spese per attività promozionali, certificazioni di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre forme di tutela del Made in Italy, attività di supporto (formazione interna/esterna del personale amministrativo o tecnico), spese di viaggio e soggiorno;</li> <li>- incoming di potenziali partner locali, esclusa la clientela;</li> <li>- spese legali per la costituzione di società controllate locali o filiali</li> </ul> |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | <p>gestite direttamente.</p> <p>Per quanto riguarda il periodo di sostenibilità delle spese, sono finanziabili i costi sostenuti nella fase di realizzazione del programma, che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento e termina 24 mesi dopo la data di ricevimento dell'accettazione del contratto di finanziamento</p>  |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                | <p>Il finanziamento ha durata 4 anni (di cui 2 di ammortamento), <u>copre fino al 100% delle spese preventivate, con un minimo di € 25.000,00 e un massimo di € 150.000,00, nel limite del 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati del richiedente.</u></p> <p>Il tasso di interesse applicato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento (consultabile sul sito <a href="http://www.simest.it">www.simest.it</a>).</p> |
| <b>GARANZIE</b>                    | <p>Il finanziamento agevolato deve essere garantito in tutto o in parte.</p> <p>Le PMI e le MID CAP (imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000) possono ottenere riduzioni di garanzia in funzione della classe di valutazione "scoring" dell'impresa fino a un massimo dell'80% (questa percentuale può anche essere superiore nel caso di intervento del Fondo Crescita Sostenibile).</p>  |
| <b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | <p>La <u>domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale di Simest</u>, accessibile dal sito internet <a href="http://www.sacesimest.it">www.sacesimest.it</a> (il modulo di richiesta deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa).</p>   |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>    | <p>Circolare n. 2/394/2019 del MISE.</p>  |
| <b>INFO</b>                        | <p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimioromagna.it">trentini@confimioromagna.it</a>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.</p>  |

OGGETTO: **VOUCHER INNOVATION MANAGER**  
**DAL 7 NOVEMBRE LE DOMANDE PER RICHIEDERLO**

|  |  |
|--|--|
| <b>OGGETTO</b>                                 | <p>La Legge di Bilancio 2019 ha disposto l'introduzione, per i due periodi d'imposta 2019 e 2020, di un contributo, nella forma di <b>voucher</b>, per l'acquisto di <b>consulenze specialistiche</b> relative ai processi di trasformazione tecnologica e digitale e ai processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese.</p> <p>Con il decreto direttoriale del 25 settembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disciplinato le modalità e i termini per la presentazione delle domande e le procedure di concessione ed erogazione del voucher innovation manager e ha fissato i termini per la presentazione delle domande.</p>  |
| <b>DESTINATARI</b>                             | <p>I soggetti proponenti (PMI o reti) devono presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione "<b>Voucher per consulenza in innovazione</b>" del sito web del Ministero (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>), corredata dalla <b>domanda di agevolazione</b> redatta secondo lo schema di cui agli allegati al decreto 25 settembre 2019.</p>   |
| <b>RISORSE FINANZIARIE E SPESE AMMISSIBILI</b> | <p>Le <b>risorse finanziarie</b> disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto per le annualità 2019 e 2020, ammontano a <b>€ 50 milioni</b> e sono previste le seguenti riserve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una quota pari al <b>25%</b> è destinata alla concessione delle agevolazioni alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola dimensione e alle reti;</li> <li>- una quota pari al <b>5%</b> è destinata alla concessione delle agevolazioni alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere in possesso del rating di legalità sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</li> </ul> <p>Le spese devono essere <b>riferite a un contratto di consulenza specialistica</b> sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione e comunque non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>) del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni.</p> |
| <b>AGEVOLAZIONI</b>                            | <p>L'agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime "de minimis" con le seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro e Piccole imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40.000 euro;</li> <li>• Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25.000 euro;</li> <li>• Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80.000 euro.</li> </ul>   |

**EROGAZIONE DEL  
CONTRIBUTO**

L'erogazione delle agevolazioni avverrà in due quote secondo lo stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto di consulenza specialistica e il pagamento delle relative spese. Il soggetto beneficiario potrà richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, solo successivamente alla realizzazione di almeno il 25% delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese.

L'erogazione del saldo potrà essere richiesta solo successivamente alla conclusione delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese, nonché dovrà intervenire entro 60 giorni dalla data di emissione del titolo di spesa a saldo.

**PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA**

L'iter di presentazione della domanda prevede le seguenti fasi:

- **verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica:** a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019 il soggetto proponente potrà verificare la validità della Carta nazionale dei servizi e il corretto funzionamento della posta elettronica certificata (PEC), nonché accertare il possesso dei poteri di firma in relazione al soggetto giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle agevolazioni;

- **compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni:** **a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019** il soggetto proponente potrà inserire le informazioni e i dati richiesti per la compilazione dell'istanza e caricare i relativi allegati; generare il modulo di domanda sotto forma di "pdf" immutabile e apporre la firma digitale.

Dopo di che potrà caricare la domanda firmata digitalmente con il conseguente rilascio del "**codice di predisposizione domanda**" necessario per l'invio della stessa: **invio della domanda di accesso alle agevolazioni**, che potrà avvenire a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019. La procedura si concluderà con il **rilascio dell'attestazione** di avvenuta presentazione dell'istanza da parte della procedura informatica. Il Ministero precisa che, in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente è tenuto a indicare il **manager qualificato** con cui intende sottoscrivere il contratto per le prestazioni di consulenza specialistica ammissibili al contributo, individuandolo **tra i soggetti dell'elenco Mise**.

**CONCESSIONE  
AGEVOLAZIONI**

Le domande di agevolazione saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'**ordine cronologico di presentazione**. Il Ministero dovrà verificare la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, compreso il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis tramite consultazione dei dati contenuti su RNA (Registro Nazionale Aiuti), nonché la conformità della consulenza specialistica proposta con le tipologie previste dal decreto.

Il Ministero, inoltre, dovrà accertare il possesso, da parte della PMI proponente, **del rating di legalità** sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Per le domande in relazione alle quali le verifiche si concludono con esito positivo, il Ministero procederà, entro 90 giorni dal termine di

|  |  |
|--|--|
|  | chiusura dello sportello per la presentazione delle domande (comunicata con apposito provvedimento), ad adottare un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero stesso. |
| <b><i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i></b> | MISE: Decreto Direttoriale 25 settembre 2019.  |
| <b><i>INFO</i></b>                     | L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.  |

OGGETTO: **BONUS PUBBLICITA'**  
**PRENOTAZIONE E CONFERMA PER BENEFICIARE DEL CREDITO**  
**D'IMPOSTA**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <p><b>OGGETTO</b></p>            | <p>Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali devono in primo luogo inviare una <b>richiesta per prenotare il credito d'imposta</b>.<br/> <u>La comunicazione per l'accesso al bonus deve essere trasmessa dal 1° al 31 ottobre 2019 per gli investimenti relativi all'anno 2019 e dal 1° al 31 marzo di ogni anno per gli investimenti effettuati a partire dal 2020.</u><br/>         Successivamente i beneficiari devono dare <u>conferma della prenotazione</u>.<br/>         A tal fine, dal 1° al 31 gennaio di ogni anno devono presentare la dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta inviata, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato.</p>   |
| <p><b>PRENOTARE IL BONUS</b></p> | <p>Per prenotare il credito di imposta, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali devono, quindi presentare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" in cui devono essere indicati i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato.<br/>         L'invio deve essere effettuato tramite l'apposita funzionalità disponibile nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Servizi per" alla voce "comunicare", a cui si accede mediante l'identità SPID, oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.<br/>         La comunicazione può essere trasmessa direttamente da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).</p>  |
| <p><b>RISORSE</b></p>            | <p><u>L'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione.</u><br/>         Infatti, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica, con un limite individuale per soggetto pari al:<br/>         - 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti pubblicitari sui giornali;<br/>         - 2% delle risorse annue destinate agli investimenti sulle tv e radio locali.<br/>         In presenza di investimenti su entrambi i media, al soggetto richiedente saranno riconosciuti <b>due diversi crediti d'imposta</b>, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.<br/>         Entro i successivi <b>30 giorni</b> dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria pubblicherà l'elenco dei soggetti richiedenti il credito d'imposta, con l'indicazione</p> |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | dell'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale, calcolato, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, sulla base del riparto che sarà operato tra fabbisogno e stanziamento.  |
| <b>CONFERMA<br/>PRENOTAZIONE</b>    | Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali presenti nel suddetto elenco, per confermare il beneficio prenotato devono presentare la <b>dichiarazione sostitutiva</b> relativa agli investimenti effettuati dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di invio della prenotazione.  |
| <b>BONUS FISCALE</b>                | Il bonus ottenuto deve essere indicato nella <b>dichiarazione dei redditi</b> relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.<br>Per quanto riguarda il trattamento fiscale del bonus è stato chiarito che il credito concorre alla formazione della base imponibile <b>IRPEF, IRES e IRAP</b> . |
| <b>NORMATIVA DI<br/>RIFERIMENTO</b> | DPCM 90/2018.   |
| <b>INFO</b>                         | L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.   |

OGGETTO: **CCIAA DELLA ROMAGNA**  
**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE**  
**DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTIRAPINA**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>OGGETTO</b>                | La Camera di Commercio della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) con lo scopo di supportare le piccole e medie imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini nel prevenire e fronteggiare i fenomeni di microcriminalità ha predisposto un fondo di € 100.000,00 per la concessione di contributi finalizzati all'installazione di sistemi di sicurezza conformi ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.  |
| <b>DESTINATARI</b>            | Possono beneficiare dei contributi le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini.  |
| <b>CONTRIBUTO</b>             | <b>Il contributo è pari al 50% delle spese ammesse, fino ad un massimo di € 2.500,00 ad impresa.</b><br>Non sono concessi contributi per interventi le cui spese ammissibili siano di importo inferiore a € 1.000,00.   |
| <b>SPESE AMMISSIBILI</b>      | Sono ammissibili le spese (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) relative all'acquisto e installazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, e che siano conformi al disciplinare tecnico di cui Protocollo d'intesa siglato il 14 luglio 2009 tra il Ministero dell'Interno e le Associazioni imprenditoriali di categoria, rinnovato il 12 novembre 2013;</li> <li>• sistemi di video allarme antirapina a circuito chiuso, sistemi biometrici per l'accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni.</li> </ul> Gli impianti devono essere nuovi, sono quindi esclusi gli ampliamenti e gli adeguamenti di impianti preesistenti. |
| <b>PERIODO DI RIFERIMENTO</b> | <b>Le spese devono fare riferimento ad interventi realizzati a partire dal 1° ottobre 2019 e fino al 15 febbraio 2020 (farà fede la data del documento di spesa).</b>   |

|   |   |
|---|---|
| <b><i>PRESENTAZIONE<br/>DELLA DOMANDA</i></b> | Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov , <b><u>dalle ore 8:00 del 07/10/2019 alle ore 21:00 del 16/12/2019.</u></b> |
| <b><i>INFO</i></b>                            | L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del provvedimento.   |

OGGETTO: **CCIAA DELLA ROMAGNA**  
**ANCORA DISPONIBILI FONDI PER LE IMPRESE DELLA VALLE DEL SAVIO DANNEGGIATE DALLA CHIUSURA DEL VIADOTTO DEL PULETO (SS3BIS TIBERINA ,E45 ORTE-RAVENNA)**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>OGGETTO</b>                     | La CCIAA della Romagna ha stanziato un Fondo speciale di € 100.000,00 euro per contributi a fondo perduto per PMI che hanno sede legale e operativa nella Valle del Savio e che sono state danneggiate a seguito della chiusura del viadotto del Puleto (SS 3bis Tiberina, E45 Orte-Ravenna).   |
| <b>COMUNI INTERESSATI</b>          | Il fondo è destinato alle micro, piccole e medie imprese, che hanno sede legale e operativa nei Comuni di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagno di Romagna</li> <li>• Cesena</li> <li>• Mercato Saraceno</li> <li>• Montiano</li> <li>• Sarsina</li> <li>• Verghereto</li> <li>• Roncofreddo</li> <li>• Sogliano al Rubicone</li> <li>• Sant'Agata Feltria</li> </ul> |
| <b>AGEVOLAZIONE</b>                | L'intervento straordinario prevede contributi a fondo perduto pari al 5% sull'ammontare del finanziamento coperto da garanzia per finanziamenti di durata fino a 18 mesi (fino ad un massimo di € 5.000,00).<br><b>Le domande devono essere riferite a nuovi finanziamenti garantiti ed erogati a partire dal 1/1/2019.</b>   |
| <b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> | <b>Le imprese interessate possono presentare la domanda di contributo esclusivamente tramite un Consorzio Fidi.</b><br>L'Associazione è in grado di indicare i confidi operanti sul territorio con cui ha rapporti di collaborazione.   |
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>    | Delibera di Giunta Camerale n. 86 del 16/10/18 - Addendum Determina Presidenziale n. 1 del 08/02/19 - Modificato con Delibera di Giunta Camerale n. 57 del 08/07/19   |
| <b>INFO</b>                        | L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.   |

OGGETTO: **E-COMMERCE**  
**FINANZIAMENTI AGEVOLATI**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>OGGETTO</b>              | <p>Per le imprese che intendono crescere sui mercati internazionali, sono disponibili finanziamenti agevolati per lo sviluppo di <b>soluzioni di e-commerce in Paesi extra UE</b>.</p> <p>La domanda, in forma completamente elettronica, può essere presentata attraverso la piattaforma <i>online</i> gestita da SACE SIMEST dallo scorso 25 luglio 2019.</p> <p>Lo sportello per richiedere i finanziamenti si è aperto a seguito della pubblicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle circolari n. 1/394/2019 e n. 2/394/2019.</p>   |
| <b>DESTINATARI</b>          | <p>La domanda può essere presentata dalle imprese costituite in forma di <b>società di capitali</b>, in forma singola o di rete, aventi sede legale in Italia, che hanno depositato presso il Registro imprese almeno 2 bilanci relativi a 2 esercizi completi.</p> <p><b>Non sono ammissibili</b> le imprese attive in via prevalente nella sezione A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività) e nelle classi 10.11 e 10.12 della sezione C (Attività manifatturiere) della classificazione ATECO 2007. Le imprese attive in via secondaria nei settori di attività esclusi, devono rilasciare apposita dichiarazione attestante che il finanziamento non viene richiesto per tali settori di attività.</p>   |
| <b>PROGRAMMI E-COMMERCE</b> | <p>Questa tipologia di intervento è disciplinata dalla circolare n. 1/394/2019 ed è finalizzata a sostenere l'attività realizzata attraverso una <b>piattaforma informatica</b>, sviluppata in proprio o tramite soggetti terzi (market place), per la <b>distribuzione di beni o servizi</b> prodotti in Italia o con marchio italiano. <u>Il programma deve riguardare un solo Paese di destinazione extra-UE, nel quale registrare un dominio di primo livello nazionale.</u></p> <p>Le imprese, nello specifico, possono utilizzare il finanziamento agevolato richiesto per coprire le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica; creazione sito e-commerce front-end; creazione sito responsive/sito mobile/ app; costo configurazione del sistema;</li> <li>- spese di acquisto, registrazione e gestione del dominio geografico nel Paese di destinazione presso l'Authority locale;</li> <li>- consulenze a supporto della piattaforma;</li> <li>- spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica/market place;</li> <li>- omologazione e tutela del marchio;</li> <li>- spese di monitoraggio accessi alla piattaforma; spese per analisi e tracciamento dati di navigazione;</li> <li>- spese relative alle attività promozionali e alla formazione connesse allo sviluppo del programma: spese per l'indicizzazione della piattaforma/market place;</li> <li>- spese per web marketing; spese per comunicazione e promozione; formazione del personale adibito alla gestione/ funzionamento della</li> </ul> |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>piattaforma.<br/> <u>Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda sino a 12 mesi dopo la data di ricevimento dell'accettazione del contratto di finanziamento.</u></p>   |
| <b>AGEVOLAZIONE</b> | <p>Il finanziamento è al tasso del 10% di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione e ha durata 4 anni (di cui 3 di ammortamento); è concesso fino al 100% dell'importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili, con un minimo di 25.000 euro e un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 200.000 euro, per l'utilizzo di un market place fornito da terzi;</li> <li>- 300.000 euro, per la realizzazione di una piattaforma propria.</li> </ul> <p>L'importo del finanziamento non potrà comunque superare il 12,5% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci depositati.</p> |
| <b>GARANZIE</b>     | <p>Il finanziamento agevolato deve essere <b>garantito</b> in tutto o in parte. Le PMI e le MID CAP (imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000) possono ottenere riduzioni di garanzia in funzione della classe di valutazione "scoring" dell'impresa fino a un massimo dell'80% (questa percentuale può anche essere superiore nel caso di intervento del Fondo Crescita Sostenibile).</p>  |
|                     | <p>La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente attraverso il <b>Portale di Simest</b>, accessibile dal sito internet <a href="http://www.sacesimest.it">www.sacesimest.it</a> (il modulo di richiesta deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa).</p>   |
| <b>INFO</b>         | <p>L'Area Credito e L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimioromagna.it">trentini@confimioromagna.it</a>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.</p>   |

OGGETTO: **START UP E PMI INNOVATIVE**  
**CONDIZIONI AGEVOLATE PER ACCEDERE AL FONDO DI GARANZIA**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>OGGETTO</b></p>   | <p>Le Start up e le PMI innovative godono di un intervento semplificato, gratuito e diretto del <u>Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</u>, un fondo a capitale pubblico che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative, agli incubatori certificati e PMI innovative, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro. È concessa a condizioni estremamente vantaggiose. L'istituto di credito coinvolto non può richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del finanziamento coperta da garanzia pubblica. Le condizioni di accesso al fondo, però, non sono sempre le stesse. Di seguito le illustriamo</p>  |
| <p><b>START UP<br/>INNOVATIVE:<br/>CONDIZIONI<br/>AGEVOLATE IN<br/>FORMA<br/>AUTOMATICA (senza<br/>valutazione del merito<br/>creditizio)</b></p> | <p>Le start up innovative possono accedere alle garanzie pubbliche con condizioni davvero vantaggiose.<br/>         La garanzia è infatti concessa in forma automatica (senza alcuna valutazione di merito creditizio); il fondo non esegue alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio della start up innovativa, affidandosi alla due diligence effettuata dall'istituto di credito che ha in carico l'operazione. Affinché le start up innovative siano ammesse alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del gestore del fondo, devono ricorrere le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sull'operazione finanziaria non deve essere acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;</li> <li>- il soggetto finanziatore o il soggetto garante che richiede la garanzia deve avere preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese.</li> </ul> |
| <p><b>START UP<br/>INNOVATIVE:<br/>CONDIZIONI<br/>AGEVOLATE<br/>PRIORITARIE</b></p>   | <p>Le istanze provenienti da start up innovative o incubatori certificati vengono valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie. La priorità è riconosciuta nell'istruttoria e nella delibera del Consiglio di gestione.</p>  |
| <p><b>START UP<br/>INNOVATIVE:<br/>CONDIZIONI<br/>AGEVOLATE<br/>GRATUITE</b></p>  | <p>Le imprese ordinarie beneficiarie del fondo sono tenute a versare una commissione "una tantum" variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale. La commissione è calcolata in percentuale sull'importo oggetto della garanzia diretta ovvero della riassicurazione ovvero, quando concessa, della controgaranzia, variando dallo 0,25% all'1%. Nel caso delle operazioni riferite a start up innovative o incubatori certificati, a PMI innovative e a operazioni di microcredito non è previsto l'obbligo di versamento della commissione.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <b><i>PMI INNOVATIVE:<br/>CONDIZIONI<br/>AGEVOLATIVE</i></b> | <p>Rispetto alle start up innovative, le PMI innovative non beneficiano dell'accesso prioritario, né dell'accesso automatico al fondo.</p> <p>Nel caso in cui la valutazione del merito creditizio della PMI innovativa ricada nella fascia più bassa, l'operazione non è finanziabile. Anche per le PMI innovative, come nel caso delle start up innovative, le operazioni finanziarie beneficiano delle intensità di garanzia più alte, fino all'80% per la garanzia diretta, fino al 64% per gli interventi di riassicurazione e controgaranzia. Infine, anche per le PMI innovative l'accesso al fondo non prevede il pagamento di alcuna commissione.</p> |
| <b><i>INFO</i></b>   | <p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.</p>   |

**OGGETTO: FACTORING PER AZIENDE CON IN DIFFICOLTA' ECONOMICA O IN CRISI**

|  |  |
|--|--|
| <b>OGGETTO</b>   | Anche <b>imprese in difficoltà economica</b> possono utilizzarlo per cedere i crediti dei propri clienti alla società di factoring.  |
| <b>AZIENDE IN CRISI</b>  | <p>Il factoring, per sua natura, si presta con successo a operazioni che apportano finanza a <b>società che sono in procinto di richiedere l'ammissione a procedure concorsuali (c.d. finanza ponte), o per le quali le stesse sono già in corso (ad esempio amministrazione straordinaria).</b></p> <p>Con l'adozione di particolari accorgimenti è possibile accompagnare le imprese durante le varie fasi della ristrutturazione e del risanamento, permettendo la continuità aziendale.</p> <p><b><u>Vantaggi:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attenta e sistematica gestione del ciclo attivo con riduzione degli insoluti;</li> <li>• maggiore tutela dei crediti da eventuali pignoramenti;</li> <li>• valorizzazione del circolante e creazione di finanza per garantire la continuità aziendale;</li> <li>• migliori relazioni con gli organi della procedura.</li> </ul> <p><b><u>Interessa aziende con:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• procedura in corso (ad es. Art. 67 l.f., 182 Bis l.f., Concordato preventivo, Amministrazione straordinaria, Concordato in bianco, Concordato in continuità);</li> <li>• procedura in fase di valutazione e/o predisposizione;</li> <li>• fatturato &gt; € 5.000.000 ;</li> <li>• NewCo.</li> </ul> <p><b><u>Settore di appartenenza:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprese manifatturiere e di servizi purché non appartenenti al settore edilizia/immobiliare o grandi lavori in infrastrutture dove il committente è quasi sempre un soggetto della P.A.</li> </ul> |
| <b>DETTAGLI PER OPERAZIONI DI FACTORING CON AZIENDE IN DIFFICOLTA'</b> | <p>Si tratta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• azienda non in bonis sul sistema, con evidenti criticità in Centrale rischi e/o con scarsa capacità di accesso al credito ordinario;</li> <li>• il portafoglio clienti/debitori può essere anche molto frazionato;</li> <li>• l'operatività sarà esclusivamente in pro solvendo, nonostante la banca si riassicuri in tutto o in parte con il proprio partner assicurativo;</li> <li>• gli anticipi sono generalmente fatti al 70% o max all'80%.</li> </ul> <p><u>Nessun obbligo di censimento in CR (Centrale rischi)</u> il che significa che gli affidamenti concessi all'azienda non risultano in alcun modo nella predetta banca dati.</p>   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b><i>OPERATIVITA'</i></b> | L'operatività sarà esclusivamente <b>Pro Solvendo</b> , nonostante la banca si riassicuri in tutto o in parte con il proprio partner assicurativo, <b>con anticipi tra il 70 e l'80%</b> .   |
| <b><i>INFO</i></b>         | L'Area Credito e Finanza dL'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento. |

OGGETTO: **LEASING E NOLEGGIO OPERATIVO**  
**CONSIDERAZIONI E SOCIETA' CONVENZIONATE**

**OGGETTO**

Nel leasing/noleggio operativo una differenza importante la fa la società di noleggio che se è tipicamente commerciale non ha obbligo di segnalazione in Centrale rischi di Bankitalia; al contrario se è di emanazione bancaria ha invece l'obbligo di segnalazione.

Nel leasing operativo/noleggio la vendita del bene al fornitore alla scadenza del contratto (obbligo di riacquisto), sarà determinata secondo un valore prefissato al momento della definizione di una specifica convenzione operativa. Nel leasing operativo non è richiesta una durata minima ai fini della deducibilità fiscale dei canoni come invece disposto dalla normativa vigente per la locazione finanziaria.

Nel leasing/noleggio operativo si supera il concetto di proprietà del bene per l'impresa sostituendolo con il concetto di redditività dello stesso e hanno creato spazi per un'ulteriore evoluzione del prodotto verso il leasing operativo/noleggio.

Con il leasing operativo l'impresa può quindi affrontare progetti e iniziative che richiedono investimenti significativi, a fronte di commesse di breve durata o che, comunque, non giustificerebbero l'acquisto del bene; disporre di un bene senza intaccare la liquidità aziendale; beneficiare dell'estrema flessibilità del prodotto in funzione della durata del contratto, della periodicità del canone e del valore commerciale del bene al termine della locazione; avvalersi dei vantaggi fiscali conseguenti alla deducibilità dell'intero canone di leasing operativo, anche nel caso di contratti di breve durata.

Viene eliminata ogni problematica riguardo gli ammortamenti e la gestione dei cespiti aziendali, e i vantaggi sono indipendenti dalla durata del contratto. Inoltre i canoni sono totalmente deducibili ai fini IRES e IRAP (e detraibili per l'IVA), senza distinzione fra oneri finanziari e quota capitale. Infine nel leasing operativo/noleggio non è richiesto l'anticipo che normalmente nel leasing finanziario si attesta al 20%.

Riassumendo i plus del noleggio operativo sono:

- DURATA FLESSIBILE DA 24 A 60 MESI
- PIANIFICAZIONE COSTI, CON CANONI MENSILI FISSI
- NESSUN RISCHIO DI OBSOLESCENZA
- MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESA
- SERVIZI ACCESSORI COMPRESI
- SMALTIMENTO A CARICO DEL FORNITORE
- DEDUCIBILITÀ DI CANONI AI FINI IVA, IRAP, IRES
- NESSUN AMMORTAMENTO

|   |   |
|---|---|
| <p><b><i>SOCIETA'<br/>CONVENZIONATE:<br/>TLR SA – TECH<br/>LEASE &amp; RENT</i></b></p> | <p><b>TLR SA</b> è una società di diritto svizzero costituita nel 2014 che con il suo gruppo di società (in Svizzera, Italia, Francia e Olanda) propone prodotti esclusivi e completamente personalizzati: la locazione operativa internazionale di macchine fungibili e la compravendita di macchinari con pagamento rateizzato fino a 60 mesi.</p> <p><b>Gli strumenti più utilizzati sono la Locazione Operativa e la Compravendita Assicurata.</b></p> <p><b><u>LOCAZIONE OPERATIVA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• permette l'aumento e il miglioramento della capacità produttiva senza investimenti significativi;</li> <li>• permette la sostituzione delle attrezzature obsolete con macchinari tecnologicamente avanzati;</li> <li>• permette di mantenere e prolungare il noleggio dei beni;</li> <li>• dà la possibilità di acquistare i beni noleggiati;</li> <li>• offre copertura assicurativa per danni da trasporto o cause incidentali inclusa nel canone;</li> <li>• permette di evitare l'uso del proprio capitale e il ricorso alle linee di credito bancarie.</li> </ul> <p><b><u>COMPRAVENDITA ASSICURATA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• permette di allargare la proposta commerciale sia in Italia che all'estero;</li> <li>• consente la mitigazione dei rischi tipici delle operazioni di vendita a coperture assicurative sul rischio politico e di controparte;</li> <li>• permette il trasferimento della proprietà del bene contro il pagamento rateizzato fino a 60 mesi.</li> </ul> |
| <p><b><i>SOCIETA'<br/>CONVENZIONATE<br/>EUROCONSULT SPA</i></b></p>                     | <p><b>EUROCONSULT SPA</b> è una società italiana con sede in provincia di Monza Brianza che opera nell'ambito del <b>noleggio di beni strumentali</b>. A differenza di TLR opera solo con beni nuovi. Dal settore dell'energia alle infrastrutture informatiche, dal marketing digitale ai dispositivi tecnologici di ultima generazione, dalla fornitura dei macchinari produttivi al complesso di arredi e accessori necessari a ogni attività: non ha alcun limite a ciò che si può noleggiare con tutti i vantaggi esposti in precedenza.</p>   |
| <p><b><i>INFO</i></b></p>   | <p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti e approfondimenti.</p>  |

**OGGETTO SEMPLIFICAZIONI IMPOSSIBILI, COMANDA SEMPRE IL FISCO DAL 2015 AD OGGI 53 NUOVI ADEMPIMENTI – LA VICENDA DEGLI ISA È L’ULTIMA DI UN RAPPORTO TROPPO “SQUILIBRATO”**

**Confimi Industria – Comunicato Stampa**

**Le semplificazioni rimangono una chimera !!!**

Quella degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) è solo l’ultima delle vicende che si sono tramutate in complicazioni per gli addetti ai lavori, quasi sempre in spregio ai principi dello Statuto del Contribuente. Il tutto, ancora una volta, nel nome della semplificazione e di un più equo rapporto fisco-contribuente improntato sulla spinta all’adempimento spontaneo: la c.d. “*compliance*”.

A giudizio di Confimi **serve una volta per tutte una norma generale di spontaneo (ri)equilibrio** che in caso di rilascio tardivo non solo dei provvedimenti attuativi, ma anche della modulistica, delle istruzioni e dei software, così come la loro modifica o aggiornamento, **determini l’automatico riconoscimento** al contribuente della possibilità di ricorrere a un adempimento integrativo (dichiarazione e/o comunicazione) senza sanzioni ed entro un periodo corrispondente ai giorni di ritardo accumulati dall’Amministrazione finanziaria e comunque mai inferiore a 60 giorni.

**VA INVERTITA LA TENDENZA CHE DAL 2015, NEL PALLOTTOLIERE DELLE COMPLICAZIONI, HA FATTO SALIRE A “+ 53” LE NOVITÀ AD ELEVATO IMPATTO OPERATIVO IN TERMINI DI ADEMPIMENTI.**

**Al nuovo Governo**, da questo versante, Confimi **chiede subito tre cose semplici** in grado di dare fiato alle difficoltà. Basta un po’ di buona volontà e in pochi giorni si può trovare una soluzione urgente al **problema degli ISA**, rivedere le scadenze dell’**esterometro** (12 son troppi e non servono) e del **bollo trimestrale sulle fatture elettroniche** (una basta e avanza).

**Nota di analisi**

**Il punto sulle semplificazioni**

C’era speranza che qualcosa di significativo arrivasse dal PDL 1074 Ruocco (e dal decreto crescita) dove, nelle originarie proposte, c’era addirittura la rimozione dallo Statuto delle Imprese della norma (art. 8, comma 2-*septies*, L. 180/2011) che esclude la materia tributaria dal principio secondo il quale non possono (potrebbero) essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi senza contestualmente ridurre o eliminarne altri. Al di là dei buoni propositi e degli sforzi che riconosciamo ai promotori, non c’è nulla di veramente significativo, in termini massivi intendiamo, che il “fisco” abbia concesso salvo (ma sarà tutto da verificare) per le semplificazioni 2020 in materia di dichiarazioni d’intento (eliminazione obbligo protocollazione, tenuta registri ed inventariazione in dichiarazione annuale Iva). Agenzia delle Entrate e MEF, infatti, hanno posto il “veto” (in qualche caso anche comprensibilmente) sulla gran parte delle proposte di taglio degli adempimenti e quindi, ad un anno di distanza dalla presentazione del citato PDL, non ci resta che constatare come in nome delle semplificazioni, dal 2015 ad oggi, **sono almeno 53 le novità ad alto impatto massivo** che si sono abbattute sull’operatività quotidiana degli addetti ai lavori (**vedi Tavola 1**). Può sembrare una semplificazione l’allungamento da settembre a novembre dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 4-bis del decreto crescita) ma, da una riflessione più attenta, è terrificante constatare come il maggior termine servirà tutto (sicuramente quest’anno) mentre qualcuno di più lunga esperienza ben ricorda come prima della rivoluzione che ha dato il là, nel 1998, al fisco telematico, dichiarazioni redditi e relativi pagamenti erano belli che chiusi ed archiviati entro fine maggio.

### I nuovi Indicatori di Affidabilità fiscale (ISA)

Se dovessimo portare il fisco nelle scuole e spiegare ad un giovane alunno che per prendere un bel voto si potrebbe anche pagare la maestra, non sarebbe certo un bel insegnamento. Per il figliolo meno abbiente - che l'impegno ce l'ha messo ma senza risultato - ancora più mortificante sarebbe poi scoprire che il bel voto se l'è potuto comprare solo il compagno "eticamente" meno meritevole. Il fisco, ovviamente, è una cosa seria ma è esattamente così che funzionano i nuovi Indicatori di Affidabilità Fiscale giacché il brutto voto in pagella (punteggio assegnato dal software "Il tuo ISA") è migliorabile dichiarando maggiori ricavi o compensi. Gli adulti sanno come va il mondo e va anche detto che quella dell'adeguamento non è una novità giacché anche il fisco, che non è meno adulto degli adulti, ha i suoi budget da raggiungere e pertanto - per quanto discutibile - non fa nemmeno stupore scoprire che - nonostante l'introduzione della fatturazione elettronica - anche gli ISA si basano sulle solite logiche predittive decise a tavolino (stime di gettito per dirla in termini più semplici). Trattasi delle stesse logiche che ora osteggiano un ripensamento, quantomeno in termini sperimentali per il primo anno, come suggerito dai commercialisti. In termini generali nulla di nuovo, quindi, rispetto ai soppressi Studi di Settore, alle difficoltà che ne hanno riguardato il debutto vent'anni fa (e accompagnato le successive evoluzioni), e attraverso i quali era possibile conquistare una relativa tranquillità (la congruità dei ricavi), soprattutto se si riusciva ad essere anche coerenti e normali. Concetti, quest'ultimi, di cui non si sentirà certo la mancanza anche se, nella sostanza, hanno solo cambiato pelle all'interno di uno strumento che - va riconosciuto - sarebbe complessivamente più semplice del precedente solo che il precedente (Gerico) era conosciuto e collaudato mentre il nuovo è ancora tutto da scoprire e collaudare e le sorprese, anche eclatanti, non mancano.

Per inciso "coerenza" e "normalità" ora si chiamano "indicatori di anomalia" e il loro compito, negli ISA, è non solo quello di intercettare (e ci mancherebbe) i "falsi positivi" (ossia chi potrebbe artatamente camuffare la comunicazione dei dati) ma, da quanto si sta scoprendo, anche di **zavorrare verso il basso** situazioni non piacevoli (in primis per chi le vive) ma non per questo sintomo di evasione. È il caso, ad esempio, di rilevanti perdite su crediti di cui l'ISA non tiene conto nonostante il modello comunicativo (a differenza di altre problematiche riguardanti i costi residuali) già permetta di intercettare con chiarezza detta situazione.

Una delle cose che lasciano insoddisfatti è che gli ISA - a dispetto degli annunci - sembrano tenere conto solo in minima parte della "storia" del contribuente o meglio, laddove lo fanno, lo fanno al ribasso. Si consideri, ad esempio, l'indicatore "reddito negativo per più di un triennio" che zavorra verso il basso il punteggio di chi ha avuto più di tre periodi in perdita negli ultimi otto. Se, dal punto di vista astrattamente teorico, può anche essere comprensibile convenire che il fisco sia portato a fidarsi poco di chi ha chiuso più anni in perdita, sicuramente meno bene la può prendere (per tornare all'alunno in difficoltà) chi sta cercando da riemergere da una crisi effettiva. Ciò detto ancora meno digeribile può risultare però il fatto che il fisco zavorri al ribasso il punteggio di chi ha avuto passati brillanti ma nel 2018 - pur avendo avuto ricavi oltre la soglia stimata - è incappato in **perdite su crediti** che hanno spinto al ribasso il valore aggiunto e quindi il reddito. Come dimostra l'esemplificazione in tavola 2 il soggetto in questione (vedi colonna 2) pur avendo ricavi (e capacità produttiva) ben superiori a quelli considerati sintomo di affidabilità fiscale, si trova relegato solo al di sotto del punteggio (almeno 8) che gli avrebbe permesso (novità interessante) alcuni benefici (ad esempio un più agevole recupero dei propri crediti verso il fisco) ma anche sotto il "6 virgola" e quindi fra i soggetti "poco affidabili" e a rischio di verifica.

Bene hanno fatto ANC e ADC a chiedere l'intervento dei Garanti del Contribuente per il ritardo nell'emanazione degli strumenti applicativi: gli ISA sono stati normativamente introdotti nel 2017, mentre la prima versione del software è avvenuta solo in data 10 giugno 2019 e fino al 30 agosto si sono susseguiti ben 7 aggiornamenti con disagi per chi è chiamato nelle aziende e negli studi ad elaborare le c.d. "pagelle". Calcoli e ricalcolo che richiedono tempo. Tempo per capire come funziona il nuovo

strumento, tempo per importare i dati “storici” precalcolati dal cassetto fiscale, tempo per le (mai agevoli) ricostruzioni delle informazioni extracontabili richieste, tempo per capire se le indicazioni di anomalia sono coerenti o frutto di una errata imputazione dei dati (nemmeno gli ISA funzionano con un click e via), tempo per illustrare il tutto all’imprenditore che deve capire e decidere il da farsi. Il tempo costa e non basta nonostante l’eccezionale proroga per i versamenti concessi a fine settembre dal decreto crescita.

La proposta di considerare il 2018 sperimentale, sostenuta anche dal CNDCEC, con la possibilità – per chi riscontra esagerate anomalie con i nuovi ISA – di applicare ancora gli SS nell’attesa che per il futuro (come già annunciato) lo strumento sia affinato **andrebbe accolta dall’Amministrazione con serenità**, senza continuare a barricarsi dietro le solite giustificazione della mancanza di coperture, nella consapevolezza che gli evasori vanno stanati (eccome) ma senza continuare a gravare su chi invece lavora nella trasparenza. Quella delle coperture è una scusa che si ripete da decenni e che, se avesse l’effetto teorizzato, avrebbe già portato il bilancio dello Stato in ampio avanzo da parecchio tempo.

**Tavola 1 - Le novità ad alto impatto operativo dal 2015 ad oggi**

| I nuovi adempimenti dal d.lgs n. 175/2014 in poi                               |   |  |
|--|---|--|
| Anno   | Adempimenti aggiunti  | I numeri   |
| Dal 2015<br>(+ 16 adempimenti)   | Certificazione unica<br>+<br>730 precompilate<br>+<br>altre 11 comunicazioni per oneri ai fini precompilate   | 70 milioni le CU inviate dai sostituti (in passato c’era un solo 770 per sostituto) a cui si aggiungono milioni di dati trasmessi per gli oneri fino ad arrivare ad 1 miliardo di dati trattati dall’AdE con l’ultima campagna precompilati 2019<br><br>18 milioni circa le precompilate AdE (730 e Redditi) di cui 3,3 milioni di 730 inviati in autonomia nel 2019 e di cui 609 mila senza modifiche |
|  | Estensione del reverse charge nel settore immobiliare e dintorni (lettera a-ter) che si aggiunge alla complessa casistica nei subappalti già in vigore dal 2008 (lettera a) | Il dettato normativo è stato definito dalla stessa AdE “atecnico” (CM 14/E/2015). Oltre 30 le circolari e risoluzioni emanate dal 2008   |
|  | Introduzione obbligo generalizzato FE verso la PA   | Da marzo 2015 esteso alle fatture verso qualsiasi PA (tanto centrale quanto periferica)  |
|  | Introduzione split payment per le operazioni verso la PA  | Inizialmente solo verso alcuni enti pubblici.<br>Da luglio 2017 estesa alle forniture (imprese di qualunque settore) verso circa 25.000 enti o società a partecipazione o controllo pubblico più quotate FtsMib  |
| Dal 2017<br>(+ 8 nuovi adempimenti e aumento complicazioni massive su altri 5) | Introduzione 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva (Li.pe)<br>+<br>4 spesometri trimestrali (o 2 semestrali)   | Circa 20 milioni di Li.Pe. all’anno (+ altrettanti spesometri trimestrali nel 2016 e 2017) a fronte di circa 4,8 milioni di soggetti che comunque presentano la dichiarazione annuale Iva complessiva  |
|  | Anticipazione scadenza dichiarazione Iva da settembre a febbraio (attualmente aprile)   |  |
|  | Riduzione da € 15.000 a € 5.000 soglia compensazioni senza visto  |  |
|  | Eliminazione, da marzo 2017, delle dichiarazioni d’intento a tempo  | Aumento numero dichiarazioni d’intento rilasciate dagli esportatori abituali (ciò  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | nonostante l'uso del plafond è aumentato da € 137.560 milioni del 2016 a € 142.721 milioni del 2017)   |
|   | Estensione, da luglio 2017, del regime dello <i>split payment</i> alle operazioni verso le partecipate pubbliche e quotate FtsMIB                     | Nel primo anno di estensione le split list sono state cambiate 7 volte in pochi mesi   |
|   | Introduzione del regime semplificato improntato alla cassa  | Mancano ancora dati ufficiali ma l'opinione diffusa è che il 99% degli interessati abbia optato per la via di fuga dell'art. 18 co.5 (registrato = presunzione incassato/pagato)             |
| Dal 2018<br>(+ 2 nuovi adempimenti e 2 novità di rilevante impatto)                                     | Efficacia applicativa delle limitazioni in materia di detrazione per le fatture acquisto dell'anno precedente (modifiche D.L. 50/2017)                | Strazio operativo di portata generalizzata amplificato da alcune tesi restrittive che avevano esteso il problema anche alle fatture in corso d'anno  |
|   | Da luglio 2018 avvio obbligo FE carburanti (escluso alla pompa) e subappalti filiera appalti pubblici   | Applicazione settoriale ma che ha avuto impatto generalizzato sul pagamento e documentazione acquisto carburante   |
|   | Novità GDPR   | Potenzialmente tutti gli operatori   |
| Dal 2019<br><br>(+ 20 nuovi adempimenti /scadenze + FE e corrispettivi telematici giornalieri)          | Fattura elettronica generalizzata   | 3-4 miliardi, le FE stimate (tolti i forfetari sono circa 5 milioni le p.iva coinvolte)  |
|   | <b>Imposta di bollo e DM 17/6/2014</b>  | <b>4 versamenti trimestrali</b>  |
|   | <b>Esterometro</b>  | <b>12 adempimenti</b>  |
|   | Da luglio 2019 trasmissione telematica corrispettivi per soggetti over VA € 400.000 (dal 2020 l'adempimento diverrà generalizzato)                    | Flusso stimato dal 2020 per 30-35 miliardi di "scontrini" (documenti commerciali)  |
|   | Sostituzione SS e Parametri con i nuovi 175 ISA in vigore dal reddito 2018  | 7 gli aggiornamenti sw dal 10/06/2019 (data primo rilascio) al 31/08/2019; 4 Decreti Ministeriali (di cui l'ultimo il 9/8/2018); 5 Provvedimenti attuativi AdE+ 1 circolare AdE del 2/8/2019 |
|   | Riforma crisi d'impresa e modifica parametri per obblighi organo di controllo   | Circa 80.000 Srl chiamate alla nomina dell'organo di controllo   |
|   | Nuovi obblighi trasparenza contributi / sovvenzioni pubbliche da inserire in nota integrativa al bilancio o (per chi non obbligato) nel sito internet | Qualunque impresa o associazione che abbia ricevuto contributi per più di € 10.000 pena l'obbligo di restituzione  |
| Indicazione degli aiuti fiscali automatici nel quadro RS di Reddito e IS Irap ai fini aggiornamento RNA | Tutti gli interessati dai benefici in questione   |  |
| Dal 2020  | Il fisco metterà a disposizione le precompilate Li.Pe., DAI e F24   | Teoricamente tutti i soggetti Iva (diversi dai forfetari) ma chi le vorrà utilizzare le dovrà integrare/modificare a propria cura. Dubbi sull'efficacia in termini di semplificazione.       |

**Tavola 2 - Esempificazione ISA senza e con perdite su crediti**

|  | caso 1    | caso 2      |
|--|-----------|-------------|
| <b>Ricavi dichiarati</b>                             | 1.128.801 | 1.128.801   |
| Ricavi ISA stimati                                   | 1.000.012 | 1.000.012   |
| A) Punteggio affidabilità                            | <b>10</b> | <b>10</b>   |
| Maggiori ricavi stimati x migliorare il voto         | 0         | 0           |
| costi  | omissis   | omissis     |
| di cui perdite su crediti (altri costi)              | 0         | 150.000     |
| <b>Valore aggiunto dichiarato</b>                    | 600.321   | 450.321     |
| Valore aggiunto ISA stimato                          | 493.199   | 493.199     |
| B) Punteggio affidabilità                            | <b>10</b> | <b>7,47</b> |
| Maggiori ricavi stimati x migliorare il voto         | 0         | 42.878      |
| <b>Reddito dichiarato "normalizzato"</b>             | 197.832   | 47.832      |
| Reddito ISA stimato                                  | 197.832   | 90.710      |
| C) Punteggio affidabilità                            | <b>10</b> | <b>3,18</b> |
| Maggiori ricavi stimati x migliorare il voto         | 0         | 42.878      |
| <b>Indicatori di anomalia</b>                        |           |             |
| Copertura delle spese per dipendente                 | no        | 1           |
| Altri  | no        | no          |
| Maggiori ricavi stimati x migliorare il voto         | 0         | 77.025      |
| <b>ISA complessivo (somma punteggi/n.indicatori)</b> | <b>10</b> | <b>5,41</b> |



OGGETTO: **TIROCINI EXTRACURRICOLARI  
SPECIFICHE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE AI SENSI DELLA  
NUOVA NORMATIVA REGIONALE**

Con l'entrata in vigore dal 1° Luglio 2019 delle nuove disposizioni in materia di tirocini formativi, introdotte dalla legge regionale del 4 marzo 2019 n.1, sono state ridefinite procedure e modalità attuative sulle quali la Regione Emilia-Romagna, nei primi mesi di applicazione, ha fornito successivi chiarimenti.

Al fine di agevolare le aziende interessate abbiamo quindi provveduto a riepilogare gli aspetti caratterizzanti **l'attivazione e la gestione dei tirocini formativi**.

Rammentiamo in via preliminare che il tirocinio è **una modalità formativa** che non costituisce rapporto di lavoro. È finalizzata in via esclusiva a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

**PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO**

Possono attivare un tirocinio **tutti i datori di lavoro** (denominati Soggetto Ospitante), sia privati che pubblici, **con**:

- candidati che abbiano assolto al diritto/dovere all'istruzione e alla formazione;
- candidati che non siano professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche, ovvero riservate alla professione;
- durata minima non inferiore ai 2 mesi oppure 1 mese in caso di attività stagionale;
- durata massima non superiore ai 6 mesi. Laddove i tirocini siano rivolti a persone con disabilità la durata massima è di 24 mesi; è di 12 mesi in caso di tirocini rivolti a persone svantaggiate, richiedenti nonché titolari di asilo, rifugiati, vittime di sfruttamento da parte di organizzazioni criminali.

**I SOGGETTI OSPITANTI (LE AZIENDE)**

Per attivare un tirocinio i Soggetti Ospitanti devono:

- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni;
- non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini;
- non essere sottoposti a procedure concorsuali, salvo che specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative permettano l'attivazione di tirocini;
- **non avere effettuato licenziamenti**, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo; licenziamento collettivo; licenziamento per superamento del periodo di comportamento; licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; licenziamento per fine appalto; risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo. Anche in questi casi sono fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano l'attivazione di tirocini.
- utilizzare i tirocinanti per **attività che siano coerenti** con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- **non adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione** del Soggetto Ospitante, operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività;

- realizzare non più di un tirocinio con il **medesimo tirocinante** (Lr. 17/2005, art 26 bis, comma 1);
- **ospitare tirocinanti** che non abbiano prestato l'opera per il **oggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale**
- garantire al tirocinante la **formazione sulla sicurezza** secondo le previsioni del D. Lgs 81/08;
- corrispondere al tirocinante **una indennità** di partecipazione mensile **non inferiore a €450,00**, laddove il tirocinante abbia partecipato alle attività per almeno il 70% della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile.

### **IL NUMERO DEI TIROCINANTI**

Il numero di tirocinanti che un soggetto può ospitare contemporaneamente è stabilito dalla legge regionale in **rapporto al numero dei suoi dipendenti**:

- **1 tirocinante**, nelle unità operative prive di dipendenti o **con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato e determinato** (con scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio);
- non più di **2 tirocinanti contemporaneamente**, nelle unità operative con **un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, assunti a tempo indeterminato e determinato** (con scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio);
- un numero di tirocinanti **non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente**, con arrotondamento all'unità superiore, nelle unità operative **con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato e determinato** (con scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio).

Il conteggio prevede **deroghe** in caso:

- di tirocini promossi in favore di **soggetti disabili e svantaggiati**, richiedenti asilo e rifugiati;
- per i Soggetti Ospitanti che abbiano **sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi** o secondo quanto specificato dalle indicazioni in materia.

### **L'AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO E LE PROCEDURE**

La legge prevede l'**autorizzazione preventiva all'avvio del tirocinio tramite sistemi informativi e un impianto sanzionatorio strutturato** a partire dagli ambiti di responsabilità di Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore.

Il non rispetto dei requisiti previsti in materia di tirocini fa scattare, con decorrenza immediata, **sanzioni amministrative, interruzione dei tirocini in essere e divieto di attivare tirocini per i 12 mesi successivi**, restituzione di eventuali contributi ricevuti dalla Regione.

Il **datore di lavoro** che sceglie di attivare un tirocinio **deve**:

- **individuare un responsabile** che segua il tirocinante durante il percorso (denominato Tutor);
- **sottoscrivere con un Soggetto Promotore la Convenzione e il Progetto Formativo per il tirocinante tramite la piattaforma online** sul portale Lavoro per Te. A tal fine si deve preventivamente iscrivere al portale e richiedere l'abilitazione al SARE.
- **inviare la comunicazione obbligatoria alla Regione tramite il SARE.**

L'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna per **verificare l'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai Soggetti Promotori ed Ospitanti** alla normativa di tirocini, ha previsto un sistema di **autorizzazione preventiva dei tirocini**, per la quale non possono essere avviati qualora la documentazione inviata risulti incompleta o non idonea.

La verifica viene effettuata **dopo dieci giorni lavorativi dall'invio dell'ultimo documento** (convenzione, progetto o comunicazione obbligatoria). Il sistema informativo lancia automaticamente

un controllo che effettua le verifiche sulla congruenza dei dati e, nel caso di congruenza completa, **il tirocinio può partire (presumibilmente dopo 15 gg dall'invio di tutti i documenti).**

Il Soggetto Promotore, in accordo con il Soggetto Ospitante, può **dichiarare di rinunciare alla possibilità di modificare i dati** in seguito all'invio **richiedendo l'avvio immediato** delle procedure di istruttoria.

Qualora però intervenissero delle necessità di modificare i dati, il tirocinio verrebbe **annullato con l'impossibilità di riattivarlo** con il medesimo candidato.

Il controllo automatico in questo caso viene lanciato dal sistema informativo **due giorni lavorativi dopo l'invio della comunicazione obbligatoria** ( Il tirocinio quindi potrebbe **partire** presumibilmente **dopo 5 gg** dall'invio di tutti i documenti).

\*\*\*\*\*

**Per maggiori info e per il servizio di attivazione:**

**Dott.ssa Francesca Galli** [fgalli@sviluppopmi.com](mailto:fgalli@sviluppopmi.com) tel 0544 280280- sede di Ravenna, via Maestri del Lavoro 42f

OGGETTO: **NUCLEO FAMILIARE CON COMPONENTI MINORENNI INABILI  
CHIARIMENTI INPS SULL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA  
MAGGIORAZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO**

In merito all'accertamento dell'inabilità, prevista dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare (ANF – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2019) di cui all'art. 3 del D.L. n. 5/1988, reiterato nell'art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, in favore dei soggetti minorenni componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione, l'INPS, con il messaggio n. 3604 del 4 ottobre scorso, ha fornito le seguenti precisazioni.

#### Accertamento amministrativo per maggiorazione importo ANF

L'art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988, nel disporre che l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare secondo specifiche tabelle, precisa che i livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati per i nuclei familiari che *“comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età [...]”*.

Con la circolare n. 203/1988, nel fornire indirizzi operativi, l'INPS aveva precisato che la situazione di *“minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”* va interpretata come quella di un minore con alto grado di disfunzione paragonabile alla condizione utile per fruire dell'assegno di accompagnamento dato ai non deambulanti.

In altro ambito di tutela, quella cioè legata ai riconoscimenti di invalidità civile per la fruizione delle correlate prestazioni economiche e/o altri benefici, con la legge n. 289/1990, il legislatore ha derivato dall'assegno di accompagnamento un altro beneficio economico denominato *“Indennità mensile di frequenza”* da attribuire al minore che presenta *“difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”*.

Cosicché, nel caso di infra-diciottenne dove è inapplicabile la graduazione tabellare, la valutazione di invalidità civile si orienta riconoscendo le *“difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”* se si giudica il minore *“invalido parziale”*. Tuttavia, non sussistendo soglie di cut-off minimo, in tale riconoscimento vi si ricomprendono situazioni di diversificata gravità, anche in considerazione del fatto che il previsto aiuto economico è di per sé modulato, risultando a volte limitato a tempistiche, anche di solo poche settimane.

In esito agli approfondimenti svolti, pertanto, non è possibile procedere a una mera traslazione della richiamata definizione da un ambito di tutela all'altro, essendo necessario mantenere il requisito medico legale ancorato a una condizione disfunzionale di certa e severa gravità.

Di conseguenza, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di importo degli ANF, possono essere presi in considerazione anche soggetti fruitori dell'indennità di frequenza, ma essendo il complesso menomativo del minore titolare dell'indennità di frequenza dispiegato in un ampio ventaglio di situazioni sottese, è necessario richiedere parere endoprocedimentale all'Ufficio medico legale di Sede per una disamina della fattispecie.

Tale compito è oggi semplificato essendo attribuito all'INPS, per gli effetti della legge n. 102/2009 (art. 20, comma 1), l'accertamento definitivo in tema di invalidità civile, consentendo la costituzione di appositi database integrati dell'invalidità civile, dove il medico ha la possibilità di visualizzare ogni opportuno dettaglio.

La UOC/UOST dovrà esprimersi sulla presenza o meno di una invalidità medio-grave/grave e solo in caso affermativo si potrà procedere agli ulteriori adempimenti.

Nel contempo, non si ritiene più necessario subordinare la procedibilità dell'istanza di ANF all'autorizzazione, laddove il minore stesso sia stato valutato e storicizzato presso l'Istituto. In tale caso, viene pertanto meno la necessità di presentazione della domanda di Autorizzazione ANF.

**OGGETTO: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E RINNOVI POST 13 LUGLIO 2018 PROROGATO IL TERMINE PER VERSARE LA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO NASPI PER IL PERIODO 14/07/18-31/08/19**

L'art. 3, comma 2, del d.l. n. 87/2018 (il cd “decreto dignità”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018) ha previsto l'**aumento, a decorrere dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 14 luglio 2018**, dello 0,5% del contributo addizionale - che finanzia la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) <sup>(\*)</sup> - dovuto dai datori di lavoro in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16 e 17 del 2018).

L'INPS:

- con la circolare n. 121 del 6 settembre 2019, ha fornito le istruzioni “*per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi*”, precisando, tra l'altro, che «*ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019, provvederanno a esporre per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative sopra descritte, i valori complessivi relativi a ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.*» (CONFIMI ROMAGNA NEWS 20/2019);
- con il messaggio n. 3447 del 24 settembre 2019, **ha prorogato al mese di ottobre 2019 il termine di esposizione della suddetta contribuzione, relativa al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e il 31 agosto 2019**. Nel **flusso di competenza di settembre o in quello di competenza di ottobre 2019**, da trasmettersi, rispettivamente, entro il 31 ottobre e il 30 novembre 2019, i datori di lavoro provvederanno quindi a esporre, per ogni singolo lavoratore interessato, i valori complessivi relativi a ognuno dei rinnovi intervenuti nell'arco temporale sopra indicato, secondo le modalità operative descritte nella circolare n. 121/2019.

---

<sup>(\*)</sup>«(...) ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico.» (art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 – API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012).

OGGETTO: **INAIL – AGGIORNATI I LIMITI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO**

Il d.m. 02/08/19, n. 95 – pubblicato il 6 settembre scorso nella sezione “Pubblicità legale” del portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'INAIL nel settore industria e stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita.

Di conseguenza, con l’acclusa circolare 23/09/19, n. 25, l'INAIL ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi di diverse categorie di lavoratori, con effetto dall'1 luglio 2019, di cui segnaliamo quelli:

- **con retribuzione pari al minimale di rendita:** € 55,18 al giorno e € 1.379,53 al mese;
- **per i dirigenti:** € 102,48 giornalieri e € 2.561,98 mensili (in caso di contratto part time la retribuzione oraria è di € 12,81).

Il riepilogo per il periodo 2011-2019 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’allegato 1 della circolare 25/2019.

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 25

Roma, 23 settembre 2019

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali  
e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2019  
– Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

## Quadro normativo

- ∕ **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
- ∕ **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
- ∕ **Decreto 2 agosto 2019, n. 95 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2019, per il settore industria, compreso il settore marittimo, registrato dalla Corte dei conti in data 22 agosto 2019 al n. 2935.
- ∕ **Circolare Inail 13 novembre 2018, n. 42:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2018 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".
- ∕ **Circolare Inail del 9 maggio 2019, n. 11:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2019."

## PREMESSA

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2019, n. 95<sup>1</sup> rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza **1° luglio 2019** e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di **euro 16.554,30** e di **euro 30.743,70**.

Sulla base di tali importi, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11<sup>2</sup>.

Il riepilogo per gli anni 2011 – 2019 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'allegato 1.

## TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

### 1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita<sup>3</sup>:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

| dal 1° luglio 2019         |             |               |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Retribuzione convenzionale | giornaliera | euro 55,18*   |
|                            | mensile     | euro 1.379,53 |

\*per arrotondamento del valore di euro 55,181

### 2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.<sup>4</sup>

| dal 1° luglio 2019         |             |               |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Retribuzione convenzionale | giornaliera | euro 55,41*   |
|                            | mensile     | euro 1.385,32 |

\* per arrotondamento del valore di euro 55,4129

<sup>1</sup> Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale dal 6 settembre 2019 al 6 settembre 2020 – Numero repertorio 89/2019.

<sup>2</sup> Circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2019".

<sup>3</sup> Cfr Circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11, paragrafo 1.5.1.

<sup>4</sup> Cfr Circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11, paragrafo 1.5.2.

**3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84<sup>5</sup>**

| <b>dal 1° luglio 2019</b>   |  |
|---|--|
| Retribuzione convenzionale<br><b>giornaliera</b><br><b>x 12 gg. mensili</b> | <b>euro 1.234,32</b><br>(euro 102,86 x 12) |

**4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto *part-time*<sup>6</sup>**

| <b>dal 1° luglio 2019</b>  |                    |                      |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Retribuzione convenzionale | <b>giornaliera</b> | <b>euro 102,48*</b>  |
|                            | <b>mensile</b>     | <b>euro 2.561,98</b> |

\*per arrotondamento del valore di euro 102,479

**5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto *part-time*<sup>7</sup>**

| <b>dal 1° luglio 2019</b>                |                    |
|--|--------------------|
| Retribuzione convenzionale <b>oraria</b> | <b>euro 12,81*</b> |

\* euro 102,48 : 8

**6. Retribuzione di ragguglio<sup>8</sup>**

| <b>dal 1° luglio 2019</b>  |                    |                      |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Retribuzione convenzionale | <b>giornaliera</b> | <b>euro 55,18*</b>   |
|                            | <b>mensile</b>     | <b>euro 1.379,53</b> |

\*per arrotondamento del valore di euro 55,181

<sup>5</sup> Cfr Circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11, paragrafo 1.5.3.

<sup>6</sup> Cfr Circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11, paragrafo 1.6.4.

<sup>7</sup> Cfr Circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11, paragrafo 1.6.4.

<sup>8</sup> Cfr Circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11, paragrafo 1.7.

## 7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati<sup>9</sup>

| dal 1° luglio 2019              |  |
|---------------------------------|--|
| Minimo e massimo <b>mensile</b> | <b>euro 1.379,53</b><br><b>euro 2.561,98</b> |

## 8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti<sup>10</sup>

| dal 1° luglio 2019              |  |
|---------------------------------|--|
| Minimo e massimo <b>annuale</b> | <b>euro 16.554,30</b><br><b>euro 30.743,70</b> |

## 9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro<sup>11</sup>

Dal **1° luglio 2019**, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a **euro 2,65** e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo dovuto per la regolazione dell'anno scolastico 2018/2019 risulta uguale a **euro 2,63** (calcolato sommando 8/12 di **euro 2,62** e 4/12 di **euro 2,65**).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio - ottobre 2019, va applicata una **integrazione di euro 0,01** rispetto al premio di euro 2,62 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2018/2019** e per l'anticipo del premio **2019/2020**:

| Alunni e studenti di scuole o istituti non statali | <b>premio annuale a persona</b> | Anno scolastico 2018/2019 | Anno scolastico 2019/2020 |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                                 | <b>regolazione</b>        | <b>anticipo</b>           |
|  |                                 | <b>euro 2,63</b>          | <b>euro 2,65</b>          |

## 10. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)<sup>12</sup>

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo

<sup>9</sup> Cfr Circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11, paragrafo 1.8.

<sup>10</sup> Cfr Circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11, paragrafo 1.9.

<sup>11</sup> Cfr Circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11, paragrafo 2.6.

<sup>12</sup> Cfr Circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11, paragrafo 2.10.

ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale<sup>13</sup>.

| <b>Anno formativo 2019/2020</b>         |                   |
|---|-------------------|
| Retribuzione minima giornaliera         | euro 55,18        |
| <b>Premio speciale unitario annuale</b> | <b>euro 59,60</b> |

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa<sup>14</sup>.

Ne consegue che la misura dell'onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in **euro 45,98** a decorrere dal 1° settembre 2019, data di inizio dell'**anno formativo 2019/2020**.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

**Allegato: 1**

---

<sup>13</sup> Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

<sup>14</sup> Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

**RIEPILOGO PER GLI ANNI 2011 – 2019  
DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL<sup>1</sup>**

| Tipologie di lavoratori  |   | 2011         |            | 2012       | 2013         |             | 2014         |             | 2015         |         | 2016 | 2017  | 2018         |         | 2019         |         |
|--|---|--------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------|------|-------|--------------|---------|--------------|---------|
|  |   | fino al 30.6 | dal 1.7    | dal 1.1    | fino al 30.6 | dal 1.7     | fino al 30.6 | dal 1.7     | fino al 30.6 | dal 1.7 |      |       | fino al 30.6 | dal 1.7 | fino al 30.6 | dal 1.7 |
| Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita <sup>2</sup>     | detenuti ed internati   |              |            |            |              |             |              |             |              |         |      |       |              |         |              |         |
|  | allievi dei corsi di istruzione professionale   |              |            |            |              |             |              |             |              |         |      |       |              |         |              |         |
|  | lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità  |              |            |            |              |             |              |             |              |         |      |       |              |         |              |         |
|  | lavoratori in tirocini formativi e di orientamento  | 48,19        | 48,94      | 51,72      | 53,28        | 53,88       | 53,98        | 54,58       | 55,18        |         |      |       |              |         |              |         |
|  | lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale |              |            |            |              |             |              |             |              |         |      |       |              |         |              |         |
|  | Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari  |              |            |            |              |             |              |             |              |         |      | 53,98 |              |         |              |         |
| Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. <sup>3</sup>         |   | 48,40        | 49,15      | 51,94      | 53,51        | 54,11       | 54,21        | 54,81       | 55,41        |         |      |       |              |         |              |         |
| Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 <sup>4</sup> |   | 89,84 x 12   | 91,23 x 12 | 96,41 x 12 | 99,32 x 12   | 100,44 x 12 | 100,63 x 12  | 101,74 x 12 | 102,86 x 12  |         |      |       |              |         |              |         |
| Lavoratori dell'area dirigenziale  | con contratto part-time <sup>5</sup>  | 11,19        | 11,36      | 12,01      | 12,37        | 12,51       | 12,53        | 12,67       | 12,81        |         |      |       |              |         |              |         |
|  | senza contratto part-time <sup>6</sup>  | 89,49        | 90,88      | 96,04      | 98,94        | 100,06      | 100,26       | 101,36      | 102,48       |         |      |       |              |         |              |         |

<sup>1</sup> Importi in euro.

<sup>2</sup> È indicato l'importo giornaliero (minimale annuale di rendita : 300).

<sup>3</sup> La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l'impresa familiare non artigiana.

<sup>4</sup> Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliera, stabilite con DM 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994).

Dal 1.1.1996 il DM 12.1.1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.

<sup>5</sup> È indicato l'importo della retribuzione convenzionale oraria.

<sup>6</sup> È indicato l'importo giornaliero del massimale di rendita (: 300).

OGGETTO: **PREMI DI RISULTATO PREVISTI DAI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO E DECONTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI EROGATI NEL 2013 - RIDETERMINATO (IN AUMENTO) IL TETTO RETRIBUTIVO SU CUI APPLICARE IL BENEFICIO, DA RECUPERARE ENTRO IL 16 GENNAIO 2020**

Il decreto interministeriale 14/02/14 (d.i.) ha disciplinato l'applicazione dello sgravio contributivo (cd "decontribuzione") sulle erogazioni (\*) previste dai contratti collettivi di secondo livello -territoriali o aziendali - corrisposte nel 2013, individuando nel **2,25%** della retribuzione dei lavoratori interessati il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12 del 13/06/2014).

In relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, **tale limite poteva essere rideterminato** in sede di "conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate", ferma restando, comunque, la misura massima del 5% (art. 2, comma 2).

**A distanza di oltre cinque anni dalla pubblicazione del d.i.** (avvenuta sulla G.U. n 123 del 29/05/14), l'INPS ha comunicato che le suddette "amministrazioni interessate" hanno concordato di utilizzare le somme residue riferite al 2013, rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino alla percentuale del **2,47%** (messaggio n. 3634 dell'8 ottobre 2019): di conseguenza **i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per il citato anno potranno recuperare l'ulteriore percentuale spettante (massimo 0,22%) in sede di conguaglio contributivo**, secondo le modalità di seguito indicate.

La percentuale aggiuntiva potrà essere fruita interamente esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,47%) ovvero lo abbia superato; laddove l'erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno invece limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante. A titolo esemplificativo si riporta il caso seguente:

- retribuzione annua del lavoratore: € 40.000,00 (comprensivi del premio);
- premio corrisposto: € 944,00 (pari al 2,36% della retribuzione);
- tetto dell'erogazione per la quale è già stato richiesto e autorizzato lo sgravio = € 40.000,00 x 2,25% = € 900,00;
- tetto al 2,47% = € 988,00;
- percentuale di incremento praticabile = 0,11%, al netto delle eventuali misure compensative previste dall'attuale legislazione.

Lo **sgravio contributivo** – giova rammentarlo – è così articolato:

- entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell'aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensative spettanti;
- totale sulla quota del lavoratore.

La fruizione dell'incentivo è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 ("A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei

---

(\*) "Erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale" (art. 3, comma 2, lett. b) del d.i.).

*datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”).*

In caso di indebita fruizione dello sgravio, i datori di lavoro, fatta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti e al pagamento delle sanzioni civili.

### Istruzioni operative

Alle posizioni contributive riferite alle aziende autorizzate allo sgravio, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D”. Per conguagliare l'ulteriore quota di incentivo spettante, i datori di lavoro potranno avvalersi dei codici causale – differenti in ragione della tipologia del contratto di secondo livello (aziendale o territoriale) – e delle modalità già indicate nel messaggio INPS n. 7978/2014 (\*\*), riportato su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 20/2014.

All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Trattandosi di oneri dedotti in anni precedenti, tale restituzione dovrà essere assoggettata a tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. *n bis*), del D.P.R. n. 917/1986).

Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il **16 gennaio 2020**.

(\*\*) Stralcio messaggio INPS n. 7978/2014

#### «7. Modalità di recupero.

##### 7.1 Datori di lavoro non agricoli.

*I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per il recupero dell'incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):*

| <b>Contrattazione aziendale</b> |   | <b>Contrattazione territoriale</b> |  |
|---------------------------------|---|------------------------------------|--|
| <b>L924</b>                     | <i>Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L.</i>       | <b>L926</b>                        | <i>Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L.</i>       |
| <b>L925</b>                     | <i>Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore</i> | <b>L927</b>                        | <i>Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore</i> |

*da valorizzare nell'Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.*

*All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.»*